REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **SONDRIO** SEZIONE **1**

r unita con l'intervento dei Signori:

☐	**CERRACCHIO**	**FRANCESCO**	**Presidente**
☐	**BUSSANI**	**ALBERTO**	**Relatore**
☐	**BARRACO**	**GIANFRANCO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 29/2016

UDIENZA DEL

18/10/2016 ore 09:30

N°

163/16

PRONUNCIATA IL:

18 OTT. 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

27 OTT. 2016

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 29/2016
  depositato il 13/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9Y020200655 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9Y020200655 IRAP 2010
  contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

(segue)

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 29/2016
UDIENZA DEL
18/10/2016 ore 09:30

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SONDRIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso(più allegati) e istanza di mediazione ex art. 17 bis Dlgs. nr 546/1992, la di , con sede in ( ), rappresentata dalla legale rappresentante sig.ra e i soci , e , rappresentati e difesi come da procura speciale a margine dell' atto introduttivo del giudizio, impugnavano l' avviso di accertamento nr. T9Y020200655/2015, emesso , per l'anno 2010, dall' Agenzia delle Entrate, Direz. Prov. di Sondrio, con il quale veniva accertato un maggior reddito di impresa da valere, per l'imputazione, ai fini IRPEF, nelle misure indicate nei confronti dei soci di cui sopra, un maggior valore della produzione ai fini IRAP ed ai fini IVA una illegittima detrazione di imposta. Venivano liquidati gli interessi e le relative sanzioni. Ciò in riferimento ai rilievi ascritti relativi, il primo per recupero a tassazione del giro conto a riserva che non venne affrancata con la liquidazione dell' imposta sostitutiva con la conseguenza che il saldo attivo doveva costituire ,interamente, utile in capo ai soci, il secondo concernente il disconoscimento di documenti di spesa, non inerenti, relativi all' acquisto dell' arredamento utilizzato per arredare un appartamento di tale Del Dosso Rolando ed il terzo inerente il disconoscimento delle spese per l' acquisto di carburante, essendo le relative schede sprovviste degli elementi necessari. In precedenza, si instaurava , stante il valore della lite, procedimento di mediazione tributaria che non si perfezionava avendo il ricorrente, prima della scadenza dei termini, depositato il gravame presso la segreteria della Commissione adita mostrando così di non volersi avvalere dell' istituto in argomento.

Si doleva dell' operato dell' Ufficio, la contribuente, per i seguenti motivi che vengono esposti secondo l'ordine di cui in ricorso:

1-errato disconoscimento del diritto alla detrazione dell' IVA sugli acquisti di mobilio in quanto, con contratto di comodato , registrato, il aveva concesso alla ricorrente l' appartamento di sua proprietà per cui le utenze e spese erano a carico ed il mobilio strumentale all' attività esercitata;

2-errato disconoscimento del diritto di detrazione IVA in relazione ai costi sostenuti per spesa schede carburanti in quanto trattasi di rilievo meramente formale fondato unicamente sull' incompletezza di un singolo dato;

3- errata e presunta distribuzione di riserve di utili il cui ammontare sarebbe dovuto essere affrancato per mezzo del pagamento dell' imposta sostitutiva; insussistenza del presupposto materiale e sussistenza di una mera operazione contabile (giro conto a fine anno) .

4- violazione dei termini di decadenza in relazione ai prelievi avvenuti nell' anno d'imposta 2009;

5-mancato riconoscimento in capo alla società e ai soci del credito d'imposta di €. 5.950,70. Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell' avviso con altrettante richieste in subordine e con condanna alle spese .

Si costituiva, regolarmente , l' Agenzia, controdeducendo punto su punto e chiedendo respingersi il ricorso con vittoria delle spese. Poi, in data 12 luglio 2016, l' Agenzia chiedeva la riunione , per connessione, del

presente procedimento con quelli incardinati dai soci RGR nr. 30/16, Del Dosso Mauro RGR nr. 31/16 e Del Dosso Tiziano RGR nr. 32/16. Quindi, in data 12 settembre 2016 la contribuente depositava memoria illustrativa. All' udienza del 27/09/ 2016, stante l'astensione di un membro del Collegio si disponeva, ai fini della ricomposizione dello stesso, il rinvio all' udienza del 18/10/2016. All' udienza di cui sopra era presente solo il rappresentante dell' Ufficio che insisteva come in atti e depositava sentenza della Corte di Cassazione nr. 3735 del 03/07/1979.

La causa passava , quindi, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

In via preliminare, va dato atto come la richiesta dell' ufficio di riunire il presente procedimento, per connessione oggettiva ,a quelli promossi dai soci proc. RGR nr. 30/16, proc. RGR nr. 31/16 e proc. RGR nr. 32/16 debba essere disattesa in quanto, relativamente, ai precitati ricorsi dei soci ,pendenti avanti ad altra Sezione è intervenuta ordinanza nr. 212/2016 con la quale detta Sezione disponeva la sospensione dei relativi processi ex art. 295 C.p.c. in attesa della decisione inerente la società , in questa sede, ricorrente.

In punto di merito osserva il Collegio come sia fondato solo il primo motivo di gravame mentre i restanti quattro non abbiano pregio.

Il primo motivo, relativo al disconoscimento del diritto alla detrazione dell' IVA sugli acquisti di mobili per arredamento dell' immobile di proprietà del sig. , può trovare accoglimento in quanto, come emerge dagli atti, il precitato, già in data 31 /10/ 2002, aveva concesso, con contratto di comodato ad uso gratuito debitamente registrato e rinnovato, tacitamente, di anno in anno, alla ricorrente l' appartamento di sua proprietà, sito in Comune di . La sosteneva, per parte sua, le spese di gestione utilizzando l' appartamento per l' esercizio dell' attività di impresa conseguendone che il mobilio acquistato va considerato funzionale e strumentale alla stessa.

Il secondo motivo concernente il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell' IVA circa i costi per acquisto carburante non ha pregio. Il DPR nr. 444/1997 disciplina la materia prescrivendo, in modo tassativo, i requisiti che le schede debbono contenere al fine di sostituire , validamente, le fatture di acquisto dovendo le stesse essere compilate in modo completo e preciso. Nel caso in esame, le carenze riscontrate nelle schede, riguardano la mancata rilevazione dei chilometri percorsi alla scadenza mensile nonché, per circa la metà, come rappresentato dall' Ufficio, la mancata identificazione dei veicolo. Dette carenze , che non possono definirsi meramente " formali" non consentono un controllo congruo e preciso ai fini della prova dell' effettività dei costi sostenuti per l' acquisto di carburante non essendo rilevante al riguardo e neanche previsto che gli interessati, con propri diversi conteggi , rappresentino risultanze in sostituzione delle schede.

Anche la terza censura inerente una presunta distribuzione di riserve di utili il cui ammontare sarebbe dovuto essere affrancato per mezzo del pagamento di separata imposta sostitutiva è infondata. Il rilievo ha origine dal fatto che la , nel bilancio di esercizio al 31/12/2007 aveva un fabbricato iscritto tra le immobilizzazioni materiali alla voce "fabbricati" per il quale veniva effettuata una rivalutazione versando il 3% dell'importo della rivalutazione come per legge. A seguiti di tale operazione l'immobile di cui trattasi , al 31/12/2008, risultava iscritto tra le immobilizzazioni per l'importo di euro 1.843.000,00. Ai sensi del comma 18 dell' art.15 DL nr. 185/2008, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva al netto dell' imposta sostitutiva del 3% con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il comma 19, poi, del citato art. 15 prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell' IRPEF,IRES e IRAP nella misura del 10%. Inoltre , secondo le disposizioni normative regolanti la materia, emerge come la riserva costituita a seguito delle rivalutazioni possa essere " non affrancata " se viene sottoposta all' imposta sostitutiva del 3% oppure " affrancata" se viene sottoposta a tassazione separata con aliquota del 10% e, in questo caso, è liberamente distribuibile e non concorre a formare il reddito del soggetto che effettua la distribuzione. Nel caso di specie, la società non ha optato per l'affrancamento per cui la riserva aumentata dell' imposta sostitutiva ha concorso a formare la base imponibile della società che , se distribuita, costituisce, interamente , utile in capo ai soci. Nessuna questione, fintantochè, il conto " soci c/prelevamento utili entro esercizio" è stato chiuso nell' attivo dello stato patrimoniale alla precitata voce, così evidenziando un credito della società nei confronti dei soci percipienti, ma quando la voce dell' attivo di cui sopra è stata chiuso ed il relativo importo girato nel conto " riserva da rivalutazione DL nr. 185/2008" tale operazione ha determinato un mutamento ,sotto il profilo fiscale, nel senso che l' accantonamento in questione in una riserva " non affrancata" e con distribuzione degli utili, comporta ,ex lege nr. 342/2000 e Dm nr. 162/2001, che il saldo aumentato dell' imposta sostitutiva concorra a formare la base imponibile della società ed il saldo attivo distribuito costituisca, interamente , utile in capo ai soci, cosa che è avvenuta nel caso in esame. Non è ,quindi, condivisibile quanto affermato dalla contribuente secondo cui la fattispecie in discussione non sarebbe altro che una semplice operazione contabile ovvero un giroconto tra due poste patrimoniali considerato che i prelievi in argomento sono stati reali e non meramente contabili sussistendo una distribuzione indiretta di utili. In sostanza si è avuta una distribuzione concreta della riserva (non affrancata) per mezzo della contabilizzazione di prelievi in conto utile dei soci, prelievi che solo in una prima fase erano correlati a corrispondenti crediti della società e che , quando non sono stati indicati hanno trovato copertura nella riserva rivalutata. Per questo l' Ufficio ha ascritto il rilievo di cui trattasi. Quanto, poi, all' osservazione della ricorrente secondo la quale l' Agenzia ha imputato ai soci il maggior reddito d'impresa determinato dalla rivalutazione dell' immobile in proporzione alle quote sociali e non proporzionalmente ai prelievi effettuati dai soci devesi rilevare come l' art. 5 TUIR preveda che i redditi prodotti dalle società di persone

vadano imputati a ciascun socio , indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili le quali, per parte loro, sono parametrate al valore dei conferimenti.

Pure il quarto motivo riguardante una presunta violazione dei termini di decadenza, in cui sarebbe incorso l'Ufficio, in relazione all'anno 2009, non è fondato. Vanno condivise, al riguardo, le argomentazioni svolte dall' Agenzia. Infatti, i prelievi compiuti nel corso dell' anno di cui sopra sono stati imputati a prelevamenti in conto utili che venivano girati, al termine dell' esercizio, nella voce dell' attivo che evidenziava un corrispondente credito della società verso i soci . Per contro, alla chiusura del successivo esercizio 2010, il credito della società ha trovato una diversa collocazione in quanto la voce dell' " attivo" " soci c/ prelevamenti utili entro esercizio " venne chiusa ed il relativo importo girato nel conto " riserva da rivalutazione DL 185/2008 ". Da ciò discende come l' effettiva e concreta manifestazione finanziaria dei prelievi in argomento si è concretizzata solo nell' annualità 2010 atteso che , gli stessi, hanno trovato corrispondente collocazione ed evidenza nella riserva di cui trattasi.

Infine, anche l' ultima censura circa il mancato riconoscimento alla società e , per trasparenza, ai soci, del credito d'imposta previsto dall' art. 13 legge 342/2000 non ha pregio. In effetti la disposizione in argomento attribuisce un credito d'imposta che spetta solo al soggetto che si è avvalso della rivalutazione non prevedendo, poi, che debba essere, necessariamente scomputata dagli utili potendo avere altre utilizzazioni. Inoltre, c'è il presupposto che la riserva di rivalutazione distribuita ai soci sia stata imputata, prioritariamente, in bilancio al lordo dell' imposta sostitutiva pagata cosa non avvenuta nella fattispecie, nella quale, il saldo attivo originario di rivalutazione, imputato a bilancio, è stato contabilizzato al netto dell' imposta sostitutiva con la conseguenza che non è dato ravvisare alcun credito d'imposta.

Le spese possono trovare parziale compensazione tra le parti e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso quanto al rilievo concernente la deduzione dei costi per beni di arredamento e rigetta per il resto. Dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti per 1/3 e condanna la ricorrente a rimborsare all' Ufficio i restanti 2/3 delle spese liquidate, per l'intero, in complessivi euro 3.167,10.

Sondrio 18 ottobre 2016.

IL GIUDICE RELATORE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE * SONDRIO *

IL PRESIDENTE